



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Lucia **d'AMBROSIO** Consigliere

Roberto **RIZZI** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **59942** del Registro di Segreteria, proposto dal sig.:

-OMISSIS (C.F.: OMISSIS), nato ad OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata in separato foglio e che fa parte integrante dell'atto d'appello depositato il 2 maggio 2022, dall'Avv. Alessandro Rovazzani, elettivamente domiciliato tramite e secondo **P . E . C .** all'indirizzo **avvalessandrorovazzani@puntopec.it- appellante;**

CONTRO

I.N.P.S. (C.F.: 80078750587), con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione e difesa pervenuta il 25 marzo 2025 e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto -**appellato**;

AVVERSO E PER LA RIFORMA INTEGRALE

della sentenza n.145/2021 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, depositata il 16 luglio 2021;

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 15 aprile 2025, celebrata con l'assistenza della Dott.ssa Alessandra Carcani: il Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Maria Loredana Licari, su delega dell'Avv. Alessandro Rovazzani, per la parte appellante e l'Avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS appellato;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. **OMISSIS**, già appartenente all'Arma dei

Carabinieri, cessato dal servizio il 7 gennaio 2014 (con più di 20 anni d'anzianità, ovvero, anni 35, mesi 11 e giorni 9), titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità, liquidata, con il sistema misto, nonché vantante, al 31 dicembre 1995, un'anzianità di servizio inferiore ad anni 15 (in particolare, anni 14, mesi 11 e giorni 14), a decorrere dal'8 gennaio 2014 (decorrenza economica dall'8 aprile 2014, secondo quanto emerge dalla determina pensionistica agli atti).

Tutto ciò con compensazione delle spese.

Nello specifico, il predetto ricorso era finalizzato ad ottenere la declaratoria del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 44% ex art. 54 D.P.R. n. 1092/73.

Nondimeno, il I giudice ha ritenuto ostativo all'accoglimento della domanda il possesso, in capo al ricorrente, alla data del 31.12.1995, di un'anzianità di servizio inferiore ad anni 15, (anzianità) ritenuta dalla Sezione territoriale insuscettibile di arrotondamento ad anni 15, ai fini dell'applicazione del beneficio rivendicato in questa sede.

2. Avverso la predetta sentenza n. 145/2021, il sig. OMISSIS ha proposto appello, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Rovazzani, con atto notificato il 29 aprile 2022 e depositato il 2 maggio 2022, formulando il seguente motivo di doglianza:

"Violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento. Violazione di legge (art. 54 - primo comma - T.U. 1092/73).

Eccesso di potere”.

Nello specifico, l'appellante ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il I giudice nel ritenere applicabile alla fattispecie all'esame la normativa di cui agli artt. 52, comma 2, e 54, comma 9, D.P.R. n. 1092/73, trattandosi di normativa che si riferirebbe al militare cessato dal servizio per limite d'età (ipotesi qui non ricorrente).

Ha comunque richiamato le recenti sentenze n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte (sulla corretta applicazione dell'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092/73), per rivendicare la valorizzazione della quota retributiva della pensione, con l'applicazione dell'aliquota annuale del 2,445%.

In conclusione, l'appellante ha chiesto, in accoglimento dei motivi di gravame ed in adesione alle richiamate decisioni delle Sezioni riunite nn. 1/QM/2021 e 12/QM/2021, di voler riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, di accertare e dichiarare il suo diritto alla corretta applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, con conseguente ordine all'INPS di riliquidazione della pensione, tenendo conto:

“-della corretta applicazione dell'aliquota annuale del 2,445%, ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973;

-con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione ed il pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, nei termini di legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari per il presente

giudizio, come per il primo, da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.

3. Con memoria di costituzione pervenuta il 25 marzo 2025, l'**INPS** ha chiesto il rigetto del gravame, con ogni conseguenza di legge, rimarcando che:

- la domanda di applicazione dell'aliquota unitaria del 44% in favore di ex militari collocati in quiescenza con meno di 15 anni di anzianità, non potrebbe trovare accoglimento, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Riunite nelle decisioni nn. 1/QM/2021 e 12/QM/2021;

-in ogni caso, il gravame non sarebbe accoglibile, nella parte in cui richiede l'applicazione dell'aliquota di 2,445% annuo, spettando al pensionato, al più, la diversa aliquota del 2,44% sulla sola quota retributiva della pensione.

4. Alla pubblica udienza del 15 aprile 2025, l'Avv. Maria Loredana Licari, su delega dell'Avv. Alessandro Rovazzani, ha ribadito la richiesta di accoglimento del gravame, con applicazione dell'aliquota rivendicata. Su espressa richiesta del Magistrato relatore, ha precisato che l'aliquota invocata è quella del 2,44% annuo.

L'Avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS appellato, ha insistito per il rigetto dell'appello.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. il presente appello merita accoglimento, per quanto di seguito esposto.

A tal riguardo, giova osservare che le Sezioni riunite di questa Corte hanno affrontato la questione della corretta applicazione del predetto art. 54 D.P.R. n. 1092/73, prima con riferimento al personale militare in possesso, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità superiore ai 15 anni e, successivamente, con riferimento al personale in possesso, alla medesima data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità inferiore ai 15 anni.

Nello specifico, le Sezioni riunite, con la sentenza n.1/2021/QM, depositata in data 4 gennaio 2021, sono state chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito:

<<se il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini – avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione- "se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità compresa tra 15 e 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del predetto articolo 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con

applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile>>.

La medesima sentenza, all'esito di un articolato ed approfondito percorso argomentativo, da ritenersi qui integralmente richiamato (anche) ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 174/2016, ha affermato il seguente principio di diritto:

<<La "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, legge n. 335/95, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%>>.

Tale soluzione ermeneutica pone al riparo, secondo le Sezioni riunite, dal rischio di "duplicazione della valorizzazione dei trattamenti" con riguardo al periodo di servizio compreso fra l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei venti anni, eventualità ben possibile se si desse corso all'univoca applicazione della percentuale di rivalutazione prevista dal comma 1 dell'art. 54 cit., giacché essa comporterebbe una prima valorizzazione di detto periodo nella quota retributiva in relazione ai primi venti anni di servizio, e una seconda nella quota pensionistica da calcolarsi col sistema contributivo, parimenti confluyente nel montante di calcolo.

L'unico coefficiente compatibile con l'attuale quadro legislativo è

stato quindi individuato nella misura del 2,445%, ottenuta mettendo al numeratore 44 e "a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno" in quanto utile a consentire di applicare "una scala di accrescimento reale" rispettando la proporzionalità tra la reale anzianità di servizio maturata alla data di collocamento a riposo e quella al 31 dicembre 1995.

La sentenza ha anche precisato che "la marginale differenza che c'è tra il predetto esito - che tiene conto del dato normativo secondo cui rientra nel sistema misto chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio - e quello che si raggiungerebbe mettendo a denominatore più semplicemente "18 anni", si apprezza solo approssimando il risultato al millesimo ($44/17,997 = 2,445$; $44/18=2,444$), poiché con l'approssimazione al centesimo, come si fa ordinariamente, i due risultati coinciderebbero in 2,44%".

Successivamente, l'Organo nomofilattico, con la decisione n. 12/2021/QM, depositata il 9 settembre 2021, all'esito di un approfondito percorso argomentativo, anch'esso da ritenersi qui integralmente richiamato, ha affermato, con particolare riferimento ai cd under 15, il seguente principio di diritto:

<<La "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, legge n. 335/95, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità

inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile>>.

Con particolare riferimento alla fattispecie all'esame (connotata dalla presenza di militare cessato con più di 20 anni di servizio utile ai fini previdenziali e vantante, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità utile inferiore a 15 anni), l'adesione al già menzionato principio di diritto comporta l'accoglimento dell'odierno appello, dovendo la sentenza impugnata essere riformata nei termini di cui alle statuizioni delle Sezioni riunite.

Va conseguentemente riconosciuto il diritto dell'appellante OMISSIS alla riliquidazione della "quota retributiva" della pensione in godimento, da effettuarsi tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con l'applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, (coefficiente) invocato dalla difesa dell'appellante all'odierna udienza, in sede di precisazione delle conclusioni (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 140/2024, n.51/2024, n.42/2024, n. 100/2023, n. 98/2023, n.69/2023, n.48/2023, n. 624/2022, n. 532/2022, n. 514/2022, n. 501/2022, n. 125/2022 e n. 389/2021).

Tutto ciò a partire dalla data di decorrenza economica della pensione.

La correttezza di tale riconoscimento non è inficiata dalla circostanza per cui, con il ricorso innanzi al giudice di primo grado, è stata chiesta l'applicazione dell'aliquota (unitaria e globale) del

44%, ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73.

Ed invero, l'originaria domanda - per quanto la si possa ritenere semplicemente imperniata sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54, comma 1 - era, però, l'espressione di un *petitum* sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione, e non vi è dubbio che attraverso il principio enunciato nelle sentenze n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021, le Sezioni riunite, dando una diversa interpretazione del medesimo quadro normativo, sono giunte alla determinazione di una percentuale di ricalcolo da applicare alla pensione, proprio come richiesto dal pensionato, ancorché non nella misura dallo stesso pretesa (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. n. 14/2025, n. 291/2024, n. 170/2024, n. 218/2023 e n. 98/2023).

In ogni caso, sui ratei pensionistici arretrati spetta all'appellante, in applicazione dell'art. 167, comma 3, c.g.c., la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, fino all'effettivo soddisfo.

Infine, la novità dettata dall'orientamento nomofilattico dirimente per la definizione del presente giudizio (da ultimo sfociato nella sentenza n. 12/QM/2021, successiva alla decisione qui gravata) giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando:

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela ACANFORA)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 18 APRILE 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo BIAGI)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 18 APRILE 2025

P. Il Dirigente

SENT. 90/2025

(dott. Massimo BIAGI)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani